



## **ISTITUTO COMPRENSIVO “ A. MANZONI “ CORRIDONIA**

*Piazza F. Corridoni n.2 - 62014 CORRIDONIA (MC)*

C.F. 80010020438 - Cod. Mecc. MCIC812005

Tel. n.0733/431875 - Fax n.0733/435120

E-mail. [MCIC812005@istruzione.it](mailto:MCIC812005@istruzione.it) – PEC: [mcic812005@pec.istruzione.it](mailto:mcic812005@pec.istruzione.it)

### **ALLEGATO n. 5- REGOLAMENTO DI DISCIPLINA**

(D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 e D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007)

#### **Premessa**

Il Regolamento di Disciplina della Scuola Secondaria di I grado si ispira allo Statuto delle studentesse e degli studenti, D.P.R.n.249/1998, ed alle successive modifiche introdotte con il D.P.R. n.235/2007; esso, inoltre, si integra con il Patto Educativo di Corresponsabilità che prevede disposizioni sui diritti e doveri nel rapporto tra questa Istituzione scolastica autonoma, gli alunni e le famiglie, al fine di condividere i nuclei fondanti dell'azione educativa.

Poiché la scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni, i provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità negli alunni ed alla ricostruzione di una civile convivenza nella comunità scolastica, nonché al recupero dell'alunno con attività di carattere sociale, culturale ed a vantaggio della comunità scolastica.

La comunità scolastica fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente.

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che lo compongono, quale che sia la loro età e condizione sociale e culturale.

Nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento dei doveri il comportamento deve essere quindi corretto e consono ai principi su cui si fonda l'Istituzione scolastica.

Gli alunni devono rispettare le istituzioni e le regole del vivere civile, devono inoltre osservare i doveri scolastici e le norme che regolano la vita della comunità scolastica:

- rispetto nei confronti dei docenti, dei compagni e di tutti gli operatori scolastici;
- assolvimento degli impegni scolastici;
- osservanza delle norme e delle regole che tutelano la sicurezza e la salute e che assicurano il regolare andamento della scuola;
- utilizzo corretto delle strutture, delle attrezzature, dei sussidi, dell'arredo;
- comportamento corretto tale da non arrecare danni a persone o cose.

Compito preminente della scuola è perciò educare e formare, non punire. La sanzione disciplinare è finalizzata al recupero dello studente anche attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

A questo principio deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare: ogni Consiglio di Classe potrà, in autonomia, deliberare di non applicare al singolo caso le norme generali, inquadrando tale comportamento “anomalo” in una strategia di recupero o inserimento più generale.

La successione delle sanzioni non é, né deve essere automatica: mancanze lievi possono rimanere oggetto di sanzioni leggere anche se reiterate; mancanze più gravi sono oggetto di sanzioni o procedimenti rieducativi commisurati.

La convocazione dei genitori non deve configurarsi come sanzione disciplinare, ma come mezzo di informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero: tale atto dovrà essere compiuto a livello preventivo, dal singolo docente o dal Consiglio di Classe.

### **Art. 1 – Provvedimenti disciplinari: Principi Generali**

- Gli alunni sono titolari di diritti e di doveri e a loro spetta un ruolo attivo nel processo di apprendimento.
- I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
- Premesso che la sanzione disciplinare deve sempre avere finalità educativa, deve essere graduata, proporzionata alle mancanze commesse, ispirata per quanto possibile al principio della riparazione del danno e non deve essere mortificante ed inutilmente ripetitiva e tiene conto anche della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore delle comunità scolastica.
- La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.
- Le sanzioni disciplinari influiscono sulla valutazione del comportamento prevista dal DPR n. 122/2009; nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti.
- Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
- In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente, né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
- Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari.
- Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale (Consiglio di Classe allargato alla componente genitori, se inferiori a 15 giorni, Consiglio di istituto se superiori a 15 giorni).
- Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
- L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.
- Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali, o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
- Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

### **Art. 2 – Comportamenti che configurano mancanze disciplinari**

- I comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari sono infrazioni dei doveri degli studenti e del corretto funzionamento dei rapporti all'interno della comunità scolastica.
- Per tali comportamenti sono previsti appositi provvedimenti, che tendono a far riconoscere ai responsabili la violazione delle norme causate dai loro gesti, ad impedirne la ripetizione, a favorire la correzione di atteggiamenti scorretti ed, infine, ad ottenere la riparazione del danno.
- La trasgressione delle regole comporterà l'applicazione di provvedimenti disciplinari commisurati alla gravità dell'infrazione, all'entità del danno provocato, alla recidività; i provvedimenti saranno presi con tempestività al fine di non sminuire il valore educativo degli stessi.

### Art. 3 – Sanzioni disciplinari – Interventi educativi

Agli alunni che tengano comportamenti configurabili come mancanze disciplinari sono inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:

- Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica

	Tipologia Sanzioni	Organo Competente	Mancanze disciplinari
A	Richiamo verbale	Insegnante	<p>a) Non rispetto delle consegne (la prima volta che lo studente commette l'infrazione): dimenticanza del materiale didattico funzionale alle attività giornaliere, inadempienza nell'esecuzione dei compiti...</p> <p>b) Non rispetto delle norme comportamentali basilari (la prima volta che lo studente commette l'infrazione): disturbo durante la lezione, interventi inopportuni, comportamenti discordanti con l'art. 27 del Regolamento d'Istituto, ritardi al rientro degli intervalli</p> <p>c) Uso non corretto cellulare (la prima volta che lo studente commette l'infrazione): dispositivo accesso in classe.</p>
B	Ammonizione scritta sul registro-nota didattica	Insegnante	<p>a) Non rispetto delle consegne (dalla seconda volta che lo studente commette l'infrazione): dimenticanza del materiale didattico funzionale alle attività giornaliere, inadempienza nell'esecuzione dei compiti...</p>
C	Ammonizione scritta sul registro-nota disciplinare	Insegnante	<p>a) Non rispetto delle norme comportamentali basilari (dalla seconda volta che lo studente commette l'infrazione): disturbo durante la lezione, interventi inopportuni, comportamenti discordanti con l'art. 27 del Regolamento d'Istituto, ritardi al rientro degli intervalli.</p> <p>b) Non rispetto degli altri e delle norme di sicurezza che tutelano la salute: insulti, termini volgari e offensivi tra studenti o rivolti al personale scolastico, non rispetto del materiale altrui, atti o parole che consapevolmente tendono ad emarginare altri studenti, lanci di oggetti.</p> <p>c) Non rispetto delle norme sull'utilizzo dei dispositivi elettronici e della rete (dalla seconda volta che lo studente commette l'infrazione): utilizzo del cellulare o di altri dispositivi elettronici non richiesti dall'insegnante per le attività didattiche; utilizzo degli strumenti tecnologici della scuola (computer, notebook, monitor interattivi, LIM...) senza rispettare le indicazioni fornite dagli insegnanti. Il cellulare viene ritirato, consegnato al Dirigente scolastico che provvederà a convocare la famiglia.</p>
D	Ammonizione scritta sul registro con convocazione della famiglia per un colloquio per mancanze reiterate, già precedentemente segnalate con comunicazione scritta e/o telefonica o per mancanza ritenuta grave.	Nei casi valutati dal docente come meno gravi, la convocazione è richiesta direttamente dall'insegnante, mentre nei casi più gravi dal dirigente scolastico.	<p>a) In presenza di reiterati richiami verbali, note disciplinari e didattiche (punti A, B, C).</p> <p>b) Frequenza non regolare: elevato numero di assenze e assenze non giustificate.</p> <p>c) Falsificazione della firma dei genitori o dei docenti.</p> <p>d) Uso improprio della rete.</p>

- Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino a un periodo di 15 giorni

	Tipologia Sanzioni	Organo Competente	Mancanze disciplinari
E	Sospensione da attività specifica o da uno o più	La decisione viene assunta con delibera	a) Non rispetto degli altri e delle norme di sicurezza e che tutelano la salute: insulti, termini volgari e offensivi tra

	visite guidate o viaggi di istruzione.	del consiglio di classe con la presenza di tutte le componenti e previa audizione dell'alunno e del genitore.	<p>studenti o rivolti al personale scolastico, non rispetto del materiale altrui, atti o parole che consapevolmente tendono ad emarginare altri studenti, lanci di oggetti. (dopo 3 note disciplinari)</p> <p>b) Non rispetto delle norme comportamentali basilari: disturbo durante la lezione, interventi inopportuni, comportamenti discordanti con l'art. 27 del Regolamento d'Istituto, ritardi al rientro degli intervalli. (dopo 3 note disciplinari)</p>
F	Sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza fino a cinque giorni e impiego in attività di natura sociale, culturale e a vantaggio della comunità scolastica.	La decisione viene assunta con delibera del consiglio di classe con la presenza di tutte le componenti e previa audizione dell'alunno e genitori.	<p>a) In presenza di reiterate infrazioni di cui al punto C e D (a,c,d)</p> <p>b) Abbandono dell'edificio scolastico</p>
G	Sospensione da uno a quindici giorni con allontanamento dalla comunità scolastica	La decisione viene assunta con delibera del consiglio di classe con la presenza di tutte le componenti e previa audizione dell'alunno e del genitore.	<p>a) Reiterate mancanze disciplinari gravi riferite al non rispetto degli altri e delle norme di sicurezza che tutelano la salute:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-le offese verbali e scritte rivolte al personale della scuola;</li> <li>-le offese gravi alla personalità degli altri studenti;</li> <li>-la discriminazione nei confronti di altre persone;</li> <li>-i danni arrecati alle strutture, alle attrezzature, agli arredi scolastici, ai mezzi utilizzati per il trasporto in occasione di gite e viaggi di istruzione;</li> <li>-minaccia o compromissione dell'incolumità del personale scolastico o degli altri studenti;</li> <li>-ogni reato consumato all'interno della scuola o a danno di essa e delle sue componenti;</li> <li>-ogni reato consumato durante le iniziative, manifestazioni, viaggi di istruzione, visite guidate etc, promossi dall'istituzione scolastica o da altri soggetti, ai quali partecipi la scuola;</li> <li>-ogni altra violazione grave della normativa scolastica vigente.</li> </ul> <p>b) Reiterate mancanze disciplinari gravi riferite ad atti di bullismo e cyberbullismo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-spintoni, schiaffi, pestaggi...;</li> <li>-furti, danneggiamenti di beni personali;</li> <li>-offese, prese in giro, denigrazioni;</li> <li>-minacce, estorsioni...;</li> <li>-diffusione di storie non vere ai danni di uno/a studente/essa;</li> <li>-esclusione di uno/una studente/studentessa dalle attività scolastiche;</li> <li>-invio di sms, mail, immagini, video e audio offensivi e/o di minaccia;</li> <li>-diffusione di messaggi offensivi della vittima, attraverso la divulgazione di sms, mail, piattaforme, social...;</li> <li>-pubblicazione in rete di foto e filmati che ritraggono prepotenze o dove la vittima viene denigrata.</li> </ul>

- Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni

	Tipologia Sanzioni	Organo Competente	Mancaze disciplinari
H	Sospensione per un periodo superiore a quindici giorni	Consiglio d'istituto	In caso di violenze gravi, minacce, percosse, ingiurie e reati che comportino situazione di pericolo per l'incolumità delle persone. Il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata

			<p>dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo (art. 4 c. 9 Statuto studenti).</p> <p>Infrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ricorso alla violenza e/o atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui;</li> <li>• Utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui;</li> <li>• Propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone;</li> <li>• Introduzione nella scuola di alcolici, sostanze stupefacenti, armi o altro materiale ritenuto pericoloso;</li> <li>• Comportamenti che configurino ipotesi di reato;</li> <li>• Violazione intenzionale delle norme di sicurezza e dei regolamenti degli spazi attrezzati;</li> <li>• Danneggiamento volontario di strutture e/o attrezzature (vetri, pannelli, strumenti di laboratorio, etc.)</li> </ul>
--	--	--	---

- Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico e/o che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi

	Tipologia Sanzioni	Organo Competente	Mancaanze disciplinari
I	Sospensione dalle lezioni fino al termine dell'anno scolastico.	Consiglio d'istituto	<p>Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.</p> <p>Infrazioni reiterate del punto H</p>

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.

Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

Il Consiglio di Classe che stabilisce la sanzione offre, nei casi di sanzione scritta e sospensione non superiore a 15 giorni, la conversione in attività a favore della comunità scolastica liberamente individuate nello stesso provvedimento sanzionatorio in modo proporzionale alla mancanza disciplinare.

Queste attività, che non dovranno svolgersi contemporaneamente alle ore di lezione, potranno consistere (a titolo esemplificativo) in:

- riordino del materiale didattico e delle aule;
- sistemazione delle aule speciali e dei laboratori;
- attività di supporto alla biblioteca;
- attività di ricerca e di approfondimento didattico;
- attività di volontariato interne alla scuola;

L'accettazione della attività alternativa comporta la rinuncia al ricorso/impugnazione.

La conversione della sanzione comporta il non inserimento del verbale nel fascicolo personale, fatta salva la registrazione agli atti della Presidenza.

Per le sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a quindici giorni è previsto, durante il suddetto periodo, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori, al fine di preparare il rientro dello studente nella comunità scolastica.

Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia, e, ove necessario, con i servizi sociali, un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Riparazione del danno: sarà posto a carico della famiglia dell'alunno o degli alunni coinvolti della classe l'onere per la riparazione di un danno al patrimonio scolastico quando ne sia accertata la responsabilità e tenendo conto della situazione personale e familiare dei singoli alunni.

In merito all'assenza di rispetto degli spazi esterni (lancio di carta o oggetti vari) la pulizia di tali spazi verrà effettuata dagli alunni durante gli intervalli o in altri momenti e con modalità organizzative che saranno di competenza dei Consigli di classe.

Se la mancanza si riferisce agli oggetti o alla pulizia dell'ambiente lo studente dovrà porvi rimedio riparando o ripagando il danno e/o provvedendo alla pulizia.

#### **Art. 4 - Procedimento**

Prima di rendere esecutiva una sanzione disciplinare occorre che lo studente possa esporre verbalmente o per iscritto e/o in presenza dei genitori, se possibile, le proprie ragioni. Lo studente ha diritto di essere ascoltato dal Dirigente Scolastico, dal Coordinatore di classe e dal docente di classe presente all'accaduto, anche congiuntamente.

A seguito dell'audizione, potrà seguire:

- la non attivazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare;
- il rinvio della decisione al Consiglio di Classe al completo in presenza dei genitori rappresentanti di classe o al Consiglio di Istituto per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere;
- i genitori dello studente devono essere informati sulle decisioni assunte dal consiglio di classe o dal consiglio di Istituto;
- in alcuni casi, l'efficacia dei provvedimenti sanzionatori è condizionata dalla immediatezza e tempestività della reazione: le sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell'età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e "vicine" ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all'alunno il rapporto causa-effetto. In tali casi, se le mancanze non sono comunque gravi, sussistono dunque quelle ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che consentono, in base all'art. 7 della L. n. 241/1990, di non dare comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento;
- per le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni e che devono essere comminate da un Organo Collegiale, va data comunicazione dell'avvio del procedimento allo studente e ai suoi genitori anche attraverso vie brevi (comunicazione telefonica, convocazione verbalizzata, lettera a mano);
- il provvedimento viene assunto dal Consiglio di Classe in seduta straordinaria con la presenza di tutte le componenti (docenti e genitori). La seduta è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato ed è preceduta da una fase istruttoria riservata alla sola componente docente. Il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei voti favorevoli;
- l'Organo Collegiale viene convocato nel più breve tempo possibile entro 5 gg dall'accaduto;
- nella deliberazione della sanzione, deve essere specificata dettagliatamente la motivazione che ha portato al provvedimento;

- la comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data alla famiglia dello studente dal Dirigente Scolastico, o da un suo incaricato in forma scritta.

### **Art. 5 - Impugnazioni**

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori dell'alunno coinvolto, entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento disciplinare, all'apposito "Organo di garanzia" (O.G.), istituito presso l'istituto ai sensi dell'Art. 5, secondo comma, D.P.R. 249/98, e come disciplinato dal Regolamento di modifica dello statuto (D.P.R. n. 235/2007).

Contro le decisioni assunte dall'Organo di Garanzia interno alla scuola è ammesso reclamo, da parte di chiunque vi abbia interesse, avanti il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale. Il reclamo va presentato entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della decisione da impugnare o dalla scadenza del termine entro cui l'Organo interno dovrebbe pronunciarsi.

L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione. Il parere è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo abbia rappresentato esigenze istruttorie, il Direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.